



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 giugno 2002
(OR. EN)**

9407/02

LIMITE

**SIS 38
SCHENGEN 1
COMIX 368**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Regolamento del Consiglio relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, in particolare nella lotta contro il terrorismo

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen, in seguito denominato "SIS", istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in seguito denominata "convenzione di Schengen del 1990", rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo sistema d'informazione Schengen di seconda generazione, in seguito denominato "SIS II", in vista dell'allargamento dell'Unione europea e che consenta l'introduzione di nuove funzioni e si giovi nello stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.
- (3) Alcuni adattamenti di determinate disposizioni e l'introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l'Europol e i membri nazionali di Eurojust, l'estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale.
- (4) Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e, in particolare, il punto 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda Europol) e il piano d'azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.

- (5) Inoltre è utile adottare disposizioni per quanto riguarda l'esistenza e il funzionamento degli uffici SIRENE ("Informazioni supplementari richieste all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale") negli Stati membri.
- (6) Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il sistema d'informazione Schengen constano di due parti: il presente regolamento e una decisione del Consiglio basata sugli articoli 30, paragrafo 1, lettere a) e b), 31, lettere a) e b) e 34 paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Questo perché, come indicato nell'articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del sistema d'informazione Schengen è quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati. Ciò riguarda in particolare le modifiche delle disposizioni degli articoli 101, paragrafo 1, 103 e 108 della convenzione di Schengen del 1990.
- (7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l'impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l'uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l'inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l'interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull'accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.

- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientra nell'ambito dell'articolo 1, punto G della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ¹.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è pertanto vincolata da esso o soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen ai sensi delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 di detto protocollo, decide, entro sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (10) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ². Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

² GU L 131 del 1° 6.2000, pag. 43.

(11) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo nelle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹. L'Irlanda pertanto non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue:

1) alla fine dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera b) è aggiunto quanto segue:

"e la loro sorveglianza giudiziaria";

2) l'articolo 101, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati riguardanti documenti d'identità inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e) ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente convenzione. L'accesso ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.";

¹ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

3) alla seconda frase **dell'articolo 102, paragrafo 4**, sono aggiunte le seguenti parole:

"e anche i dati relativi a documenti d'identità inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e) potranno essere utilizzati per detti scopi.";

4) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

"Articolo 103

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del controllo dell'ammissibilità dell'interrogazione. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più tardi un anno dopo che è stata registrata.";

5) all'articolo 108 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Gli Stati membri si scambiano tramite le autorità all'uopo designate (note come SIRENE) tutte le informazioni necessarie in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'adeguata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema di informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione del sistema.";

6) all'articolo 113 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 108, paragrafo 5, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso distrutti al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen la segnalazione o le segnalazioni riguardanti la persona interessata".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a, _____, addì _____

Per il Consiglio
Il Presidente
